

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
dei 3 dicembre 1982
concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera
 (82/884/CEE)

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 15)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Direttiva del Consiglio del 23 dicembre 1991 (91/692/CEE)	L 377	48	31.12.1991
► <u>M2</u> Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999	L 163	41	29.6.1999

Modificata da:

► <u>A1</u> Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
► <u>A2</u> Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
► <u>A3</u> (adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 3 dicembre 1982****concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera**

(82/884/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che uno degli scopi essenziali della Comunità economica europea è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento ed i nocuenti, nè senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente;

considerando che l'impiego del piombo porta attualmente all'inquinamento saturnino di molti ambienti;

considerando che il piombo inalato contribuisce in modo significativo al carico corporeo globale di piombo;

considerando che la protezione dell'uomo contro il rischio di saturnismo esige il controllo della sua esposizione al piombo contenuto nell'atmosfera;

considerando che il primo ⁽⁴⁾ e il secondo ⁽⁵⁾ programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale prevedono un'azione prioritaria nei confronti di questo inquinante; che i medesimi programmi prevedono il coordinamento dei programmi nazionali in questo campo, nonché l'armonizzazione delle politiche nella Comunità, sulla base di una concezione comune a lungo termine, mirante al miglioramento della qualità della vita; che i poteri d'azione necessari a tale effetto non sono stati previsti dal trattato e che è pertanto necessario ricorrere all'articolo 235 dello stesso;

considerando che le informazioni tecniche e scientifiche disponibili sono insufficienti per consentire al Consiglio di adottare norme specifiche per l'ambiente, in generale e che l'adozione di valori limite per la tutela della salute dell'uomo contribuirà anche alla tutela dell'ambiente;

considerando che è opportuno stabilire un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera;

considerando che le misure adottate ai sensi della presente direttiva devono essere economicamente realizzabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato; che è pertanto necessario prevedere termini adeguati per la sua applicazione; che è altresì necessario tener conto delle disposizioni della direttiva 78/611/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo della benzina ⁽⁶⁾;

considerando che occorre sorvegliare la qualità dell'aria in luoghi in cui le persone possono essere esposte al piombo in modo continuo per un lungo periodo e in cui esiste il rischio che il valore limite non sia rispettato

⁽¹⁾ GU n. C154 del 7. 7. 1975, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C28 del 9. 2. 1976, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. C50 del 4. 3. 1976, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. C112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L197 del 22. 7. 1978, pag. 19.

▼B

considerando che occorre che la Commissione ottenga informazioni sui siti prescelti per i campionamenti, sulle procedure di campionamento e di analisi impiegate per determinare la concentrazione di piombo contenuto nell'atmosfera, sui luoghi in cui il valore limite fissato dalla presente direttiva sia stato superato, nonché sulle concentrazioni rilevate in tali luoghi e sui provvedimenti adottati per evitare che si ripeta il superamento di detto valore limite;

considerando che conviene che la Commissione pubblichi ogni anno, a decorrere dal secondo anno successivo alla messa in applicazione della presente direttiva, una relazione di sintesi sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva;

considerando che l'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve avere l'effetto di comportare un deterioramento sensibile della qualità dell'aria nei luoghi in cui il livello di inquinamento causato dal piombo, accertato al momento dell'applicazione della presente direttiva, risulta scarso rispetto al valore limite stabilito;

considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, occorre rispettare le caratteristiche stabilite nell'allegato per la scelta del metodo di campionamento; che per l'analisi dei campioni prelevati occorre avvalersi del metodo di riferimento di cui all'allegato o di qualsiasi altro metodo di cui si sia prima dimostrato alla Commissione che esso fornisce risultati equivalenti;

considerando che può essere opportuno sviluppare ulteriormente, alla luce dei progressi tecnici e scientifici compiuti in materia, le caratteristiche da rispettare per la scelta di un metodo di campionamento e del metodo di riferimento per l'analisi di cui all'allegato della presente direttiva; che per facilitare l'esecuzione dei lavori a tal fine necessari bisogna prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva fissa un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera, allo scopo di contribuire particolarmente alla tutela della popolazione dagli effetti del piombo nell'ambiente.
2. La presente direttiva non si applica ai casi di esposizione professionale al piombo.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, per «valore limite» si intende la concentrazione di piombo contenuto nell'atmosfera che non deve essere superata, alle condizioni indicate qui di seguito.
2. Il valore limite è pari a 2 microgrammi Pb/m³ espresso sotto forma di concentrazione media annua.
3. Gli Stati membri possono fissare, in qualsiasi momento, un valore più restrittivo di quello previsto dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, le concentrazioni di piombo contenuto nell'atmosfera misurate in conformità dell'articolo 4 non superino il valore limite di cui all'articolo 2.

▼ M2
_____**▼ B**
_____*Articolo 7*

L'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi della presente direttiva non deve comportare un deterioramento sensibile della qualità dell'aria nelle regioni in cui il livello di inquinamento provocato dal piombo, rilevato alla messa in applicazione della presente direttiva, è basso rispetto al valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

▼ M2
_____**▼ B**
_____*Articolo 12*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di ventiquattro mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼ M2
